

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 07/08/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Definizione agevolata: la quinta rata entro il 15 settembre 2024</i>	2
<i>Rottamazione-quater: Mef, proroga rata 15/09 ma nessuna riapertura dei termini</i>	3
<i>Pubblicate le entrate tributarie di giugno 2024</i>	4
<i>In G.U. il correttivo su adempimenti e concordato preventivo</i>	5
<i>Ipoteca e condominio: pubblicato Studio del Notariato</i>	7
<i>Cessione all'esportazione: la fatturazione e registrazione degli acconti concorre a formare il plafond IVA</i>	9
<i>Disabili: modifica dell'esonero per mansioni a rischio elevato</i>	10

Definizione agevolata: la quinta rata entro il 15 settembre 2024

Il Decreto legislativo n. 108/2024 stabilisce ha prorogato al 15 settembre il termine per pagare la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle.

Saranno, comunque, considerati validi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024, per 5 giorni di tolleranza previsti, e a seguito dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre).

Agenzia delle entrate-Riscossione, con nota del 6 agosto 2024, informa che il *Decreto legislativo n. 108 del 2024*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazionequater”.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.

L’Ader ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rottamazione-quater: Mef, proroga rata 15/09 ma nessuna riapertura dei termini

Rottamazione: sì a proroga rata 15/09. Mef precisa: nessuna riapertura termini.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 96 del 5 agosto 2024 (pubblicato alle ore 20,00) rende noto che il Decreto Legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Vi é, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. "Rottamazione-quater", con scadenza 31 luglio 2024.

Tuttavia, il Mef precisa che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pubblicate le entrate tributarie di giugno 2024

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota del 5 agosto 2024, comunica che nel periodo gennaio-giugno 2024 le entrate tributarie erariali ammontano a 257.719 milioni di euro, con un aumento di 10.168 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023 (+ 4,1%).

In particolare, per le Imposte dirette si registra un aumento di 5.030 milioni di euro mentre per le Imposte indirette si evidenzia un incremento di 5.138 milioni di euro.

Sul sito internet del Mef sono disponibili:

- Bollettino entrate tributarie giugno 2024;
- Appendici statistiche giugno 2024;
- Nota tecnica giugno 2024;
- Serie storica entrate tributarie 2002-2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

In G.U. il correttivo su adempimenti e concordato preventivo

Commercialisti: Accolto un nutrito pacchetto di proposte fatte dal Cndcec che esprime la massima soddisfazione.

In particolare, il Consiglio nazionale dei commercialisti, in una breve nota del 6 agosto 2024, ha sintetizzato le seguenti proposte dei Commercialisti, adesso accolte nel decreto e riportate in Gazzetta Ufficiale.

CONCORDATO PREVENTIVO

Tassa piatta opzionale sull'incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l'aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività.

Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità.

Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l'elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

ADEMPIMENTI

- Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari.

- Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest'anno, relative al 2023.

Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Ipoteca e condominio: pubblicato Studio del Notariato

E' stato pubblicato, il 6 agosto 2024 dal Consiglio Nazionale del Notariato, lo *Studio n. 79-2023/C*, il quale dopo accenni sulle varie problematiche connesse all'applicazione dell'istituto dell'ipoteca nell'ambito del microsistema del condominio, analizza specificatamente la controversa questione dell'estensione automatica alle parti comuni dell'edificio dell'ipoteca volontaria costituita su una o più unità immobiliari di proprietà del singolo condomino.

L'argomento è trattato tenendo conto delle differenti tipologie di parti comuni elencate dall'art. 1117, n. 1) e n. 2), c.c., della loro "naturale" circolazione insieme all'unità immobiliare in proprietà solitaria e del principio di specialità dell'ipoteca, così come declinato dagli artt. 2809, comma 1, 2826 e 2839, comma 2, n. 7), c.c..

Lo studio si chiude con un'ampia disamina dei risvolti pratici della problematica oggetto di esame sia sugli atti aventi ad oggetto beni non più condominiali sia nel caso di realizzazione di nuove opere al di sopra o al di sotto del bene comune e con un sintetico richiamo ai profili relativi alle ipoteche giudiziali che coinvolgono direttamente l'attività del notaio.

Una questione dibattuta è se sia ammissibile iscrivere ipoteca giudiziale sopra un bene condominiale di cui all'art. 1117, n. 2), c.c., per intero o pro quota, in forza di un titolo esecutivo ottenuto rispettivamente da un creditore del condominio ovvero da un creditore del singolo condomino.

Il tema è complesso. Viene solo affermata che sembra preferibile la soluzione negativa in entrambi i casi. Infatti se si riconoscesse al creditore del condominio la facoltà di ipotecare autonomamente il bene condominiale si attribuirebbe a costui il potere di spezzare la relazione di accessorietà funzionale che lega tale bene alle singole unità immobiliari dell'edificio in quanto verrebbe meno la destinazione a servizio dello stesso condominio a seguito dell'aggiudicazione in sede di espropriazione forzata: risultato, questo, in contrasto con i principi in materia condominiale che consentono un tale effetto soltanto in presenza del consenso unanime dei condomini, come confermato anche dall'art. 1119 c.c..

D'altra parte, dalla disciplina legislativa in materia condominiale si desume che il creditore del condominio può soddisfare le sue ragioni sulle somme giacenti sul conto corrente bancario o postale intestato al condominio [cfr. art. 1129, comma 7, c.c., conto su cui confluiscono anche i fondi speciali di cui all'art. 1135 n. 4) c.c.], sui beni dei condomini morosi e, dopo l'escussione di questi ultimi, su quelli dei condomini in regola con il pagamento dei contributi condominiali (art. 63, comma 2, disp. att. c.c.).

Nulla, invece, è espressamente previsto in ordine all'escussione dei beni comuni di cui all'art. 1117 c.c..

Sotto il profilo sistematico, il Notariato ritiene che questi ultimi non possano essere oggetto di esecuzione forzata (ipotizzabile, in ogni caso, soltanto per i beni contemplati al n. 2) dell'art. 1117 c.c.) da parte del creditore del condominio almeno se e fino a quando siano effettivamente destinati a servizio delle singole unità immobiliari dell'edificio mentre eccezionalmente possono esserlo se manchi l'effettività della destinazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Cessione all'esportazione: la fatturazione e registrazione degli acconti concorre a formare il plafond IVA

La fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all'esportazione di cui all'articolo 8 del Decreto IVA.

Ovviamente, se l'operazione in questione non va a buon fine, allora il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato nella maniera opportuna.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 3 del 6 agosto 2024, incentrata sulla *Cessione all'esportazione e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti*.

L'istanza d'interpello è stata presentata da una associazione di settore che ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo alla risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extraUE da parte dei propri associati.

Secondo l'Agenzia delle entrate, *“ In tema di Iva, (n.d.r. infatti) il meccanismo del plafond..., costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, ..., consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull'entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta”* (principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800 del 19 ottobre 2022).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Disabili: modifica dell'esonero per mansioni a rischio elevato

Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del Lavoro, disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 5 agosto 2024, ha pubblicato il Decreto dell'11 giugno 2024, che modifica le modalità di versamento dell'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)